



## COMUNE DI BUSTO GAROLFO

( Città Metropolitana di Milano )  
Piazza A. Diaz n. 1 – 20020 BUSTO GAROLFO (MI)

COPIA

Servizio Tematiche Ambientali  
Per informazioni rivolgersi a:  
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE  
tel. 0331/562022 - fax 0331/537100  
e mail: [Ilpp@comune.bustogarolfo.mi.it](mailto:Ilpp@comune.bustogarolfo.mi.it)  
web: [www.comune.bustogarolfo.mi.it](http://www.comune.bustogarolfo.mi.it)

Busto Garolfo, 3 Settembre 2015  
Prot. n. 13428

VIA PEC

Spett.le  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
Servizio Cave  
Servizio Rifiuti, Bonifiche e AIA  
Servizio Pianificazione Territoriale  
[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

e, pc. Spett.le  
REGIONE LOMBARDIA  
COMMISSIONE VIA REGIONALE  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E  
SVILUPPO SOSTENIBILE  
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI  
AMBIENTALI  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
[ambiente@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it)

e, pc. Spett.le  
COMUNE DI CASOREZZO  
[comune.casorezzo@postecert.it](mailto:comune.casorezzo@postecert.it)

e, pc. Spett.le  
PL.I.S. del Roccolo  
[info@parcodebroccolo.it](mailto:info@parcodebroccolo.it)

e, pc. Spett.le  
ARPA Dipartimento di Milano  
[dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it)

e, pc. Spett.le  
COMUNE DI ARLUNO  
[protocollo@pec.comune.arluno.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.arluno.mi.it)

e, pc. Spett. SOLTER srl  
SOLUZIONI AMBIENTALI  
Via Roma, 75 - Paderno D.no (MI)  
[soltersrl@pec.it](mailto:soltersrl@pec.it)

Oggetto: Istanza presentata in data 16.06.15 (prot. Città Metropolitana Milano n. 152189) dalla Solter Srl per la **Valutazione di Impatto Ambientale** relativa al **progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 Baciaccola - CSR1 - Bacino 2** - nei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, nonché per il **progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi contestuale alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale Rif. SILVIA procedura VIA 05-MI Osservazioni**

La sottoscritta Susanna Biondi, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Busto Garolfo, in merito al procedimento avviato con l'istanza indicata in oggetto, comunica l'interesse contrario del Comune di Busto Garolfo per i seguenti motivi.

L'insediamento interessato dall'istanza in oggetto, è situato anche nel Comune di Busto Garolfo ed è costituito da una cava per la cui attività estrattiva l'allora ditta "Cave di Casorezzo srl" godeva, da ultimo, dell'autorizzazione Provinciale nr. 63/2002 e successiva autorizzazione Provinciale nr.101/2005 per il proseguimento dell'attività stessa.

Ad entrambe le autorizzazioni come espressamente menzionato nei provvedimenti, accedevano due convenzioni collegate tra loro, stipulate rispettivamente il 5-7-2002 e il 22-7-2002, tra la ditta "Cave di Casorezzo srl" e il Comune di Busto Garolfo (la prima anche con il Comune di Casorezzo ed il Parco del Roccolo), volte a regolare alcuni aspetti dell'uso del territorio durante la fase dell'attività estrattiva, ma soprattutto le modalità del ripristino ambientale una volta ultimata la coltivazione della cava.

E' appena il caso di rilevare come ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale nr.14/1998 l'esistenza di una reale convenzione costituisca presupposto necessario per l'efficacia dell'autorizzazione estrattiva e che, per espresso obbligo contenuto in tale disposizione, la medesima deve regolare tra l'altro, le modalità di riassetto ambientale una volta ultimata l'attività estrattiva (art.15,1°co lett. c: " ad eseguire a proprie spese, entro il termine dell'attività estrattiva, e secondo le modalità concordate con il Comune, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella convenzione medesima").

In coerenza con il predetto disposto normativo l'art 9 della convenzione stipulata il 5-7-2002 (clausola richiamata anche all' art 3 della successiva convenzione del 22-7-2002), così disponeva in ordine al ripristino ambientale: "**Cave di Casorezzo dovrà eseguire il recupero ambientale dei lotti in coltivazione già durante l'escavazione in conformità al progetto allegato al presente. Il ripristino di un lotto scavato sarà eseguito contemporaneamente alla coltivazione del secondo lotto a questi successivo e non superarne la durata. Omissis**". Inoltre l'art 10 della medesima convenzione così cita "**Cave di Casorezzo si obbliga : 1 . a mantenere sia durante le fasi di ripristino ambientale sia successivamente, usi delle aree interessate dall'escavazione compatibili con la salvaguardia ambientale ed in conformità al Piano Pluriennale dell'interventi del Parco del Roccolo ed all'allegato progetto di ripristino ambientale, con specifica esclusione di qualsiasi attività, anche temporanea, di trattamento, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura, fatta eccezione dell'uso dei rifiuti inerti da scavo e da demolizione con finalità di ripristino ambientale ai sensi dell'art 9 e specificatamente per l'addolcimento delle pendenze delle scarpate . 2. A trasferire gli obblighi della presente protocollo di intesa ai successori o aventi causa. Omissis** "

Non essendo intervenuta alcuna contraria pattuizione tra le parti obbligate dalle predette convenzioni è di tutta evidenza come stante una tale regolazione in ordine alle modalità di ripristino

ambientale, non sia consentito all'attuale titolare dell'insediamento interessato "Solter srl" di non adempiere all'obbligo convenzionale, prevedendo in sua sostituzione di utilizzare il sito quale discarica di inerti.

Quanto alla permanenza in capo all'istante "Solter srl" del predetto obbligo convenzionale originariamente assunto da "Cave di Casorezzo srl" e successivamente, per trasformazione aziendale passato alla società "Inerti SGA Ecoter srl", si rileva come "Solter srl" sia divenuta parte delle predette convenzioni a seguito di acquisto di ramo d'azienda avvenuto il 18-9-2009 come risulta dal certificato del Notaio dott.ssa Ezilda Mariconda già inviato alle autorità in indirizzo con precedente nota dello scrivente Comune in data 30-3-2015.

L'interesse del Comune di Busto Garolfo al rispetto del predetto obbligo di ripristino permane nella sua attualità ed a tal fine sono in corso iniziative volte ad ottenerne il pieno rispetto, ivi compreso il ricorso al Giudice qualora "Solter srl" permanesse nell'intento di non adempiere a tale ripristino.

L'attualità dell'interesse del Comune al ripristino al quale è vincolato la società "Solter srl" per effetto della precitata convenzione, contrasta con quanto previsto dal progetto in oggetto a riguardo alla destinazione d'uso del sito da ripristinare e per tale motivo si chiede che venga negato il provvedimento autorizzatorio per il quale è stata avviata la procedura di VIA.

In aggiunta e ad ulteriore sostegno dei motivi di rigetto dell'istanza in oggetto, lo scrivente Comune fa proprie le osservazioni presentate il 23 Agosto 2015 da alcuni componenti il gruppo di lavoro intercomunale costituito dai Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo ratificandone ed approvandone la presentazione per lo stesso Comune di Busto Garolfo per quanto possa qui essere di interesse.

I seguenti documenti citati nella presente sono già nella disponibilità delle Amministrazioni in indirizzo in quanto allegate a precedente nota comunale trasmessa il 30-3-2015.

- Convenzione sottoscritta in data 05/07/2002 fra il Comune di Busto Garolfo, il Comune di Casorezzo il Parco del Roccolo e la Società Cave di Casorezzo.
- Convenzione fra il Comune di Busto e la Società Cave di Casorezzo per la determinazione ai sensi della L.R. 14/98 degli obblighi cui è condizionato il rilascio dell'Autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia in Comune di Busto Garolfo.
- Autorizzazione Provinciale nr. 63/2002 rilasciata in data 25/07/2002
- Autorizzazione Provinciale nr.101/2005 rilasciata in data 29/04/2005, per proseguimento della precedente.

Distinti saluti.

IL SINDACO  
PROF.SSA SUSANNA BIONDI

